

ACCORDO
SUI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' CORRELATE ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA
LIVELLI I - III

Il giorno 21 dicembre 2020 in Roma presso la sede ISPRA di via Brancati 48, si sono riuniti, per ISPRA l'Amministrazione il Presidente dott. Stefano Laporta e il Direttore Generale dott. Alessandro Bratti e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.

PREMESSO CHE

- il presente accordo viene stipulato in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 68, comma 4 lettera g) del CCNL del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016 – 2018 il quale definisce quale oggetto di contrattazione integrativa nazionale *i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;*
- il contratto integrativo per la distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III parte economica e normativa 2016 – 2017 stipulato il 21 gennaio 2019, nonché il medesimo contratto integrativo relativo all'annualità 2018 stipulato in data 6 marzo 2020 demandano espressamente ad uno specifico accordo l'applicazione dei succitati criteri;
- si prende atto di quanto evidenziato dai Ministeri vigilanti (vedi nota Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 61944 del 29/09/2020 e nota Ministero dell'Economia e delle Finanze-IGOP prot. n. 197007 del 28/09/2020 e successive nota Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 71073 del 06/11/2020 e nota Ministero dell'Economia e delle Finanze-IGOP prot. n. 214600 del 06/11/2020 ed infine con nota Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 79822 del 14/12/2020);
- risulta adempiuto a quanto previsto dall'articolo 40-bis, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Destinatari e decorrenza

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la natura del contratto a termine. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo.



Art. 2

Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo

L'indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all'articolo 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), confermata nei limiti e nelle modalità dall'articolo 9, comma 1 lettera b) del CCNL del 21.2.2002, è attribuita ai ricercatori e ai tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste negli ordinamenti di servizio dell'Istituto. Tale indennità viene attribuita, nei limiti delle risorse economiche del fondo e con disposizione del Direttore Generale, secondo i seguenti criteri:

1. rilevanza della struttura nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto;
2. entità delle risorse economiche assegnate;
3. risorse umane assegnate per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
4. oggettive priorità riferibili a disposizioni normative.

L'indennità cessa di essere corrisposta alla cessazione della responsabilità.

Art. 3

Indennità di responsabilità professionale

L'indennità di responsabilità professionale di cui all'articolo 10 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), confermata nei limiti e nelle modalità dall'articolo 9, comma 1 lettera c) del CCNL del 21.2.2002, si applica al personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, secondo i criteri stabiliti dalla circolare n. 53 emanata dall'Istituto in data 17 dicembre 2010 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 lettera d), del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001. Tale indennità viene corrisposta ai ricercatori e tecnologi ai quali sono attribuite funzioni continuative, pertanto non occasionali ed estemporanee, per le quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali. Sono pertanto requisiti necessari per il personale interessato:

1. profilo di ricercatore e tecnologo;
2. iscrizione all'albo professionale;
3. affidamento, con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione, di funzioni per le quali sia necessaria l'iscrizione all'albo professionale.

L'indennità di responsabilità professionale risulta quantificata, con Disposizione del Direttore Generale, nella misura del 5% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza e corrisposta mensilmente per tutta la durata dell'affidamento delle funzioni.

Detta indennità non è cumulabile con quelle previste per la direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca di cui al successivo articolo 4.

L'indennità cessa di essere corrisposta alla cessazione della responsabilità.



Art. 4

Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca

Al personale continua ad essere attribuita, con Disposizione del Direttore Generale, l'indennità di cui all'articolo 22 del DPR 171/91 per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche previste con riferimento alle diverse strutture organizzative dell'Istituto e in base alle disposizioni vigenti mentre, con riferimento ai progetti di studio e di ricerca pluriennali di rilevanza nazionale, l'indennità viene attribuita, con Disposizione del Direttore Generale, secondo i criteri della complessità organizzativa e tecnologica del progetto e dell'entità delle risorse economiche ed umane assegnate per il raggiungimento degli obiettivi previsti. Alle suesposte indennità si applicherà il tetto complessivo del 15% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza previsto dal succitato articolo 22 del DPR 171/91.

Art. 5

Disposizioni finali

Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

ISPRA

II PRESIDENTE


.....

II DIRETTORE GENERALE

.....

OO.SS.


FLC CGIL.....

CISL SCUOLA.....

FED. UIL SCUOLA RUA..

SNALS CONFISAL.....

FED. GILDA UNAMS.....



DOMENICO
BARBARO
21.12.2020

10:24:53 UTC

